

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1955

(44<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa » (1003)  
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 727, 730
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	729, 730
CALDERA . . . . .	728
GIUSTARINI . . . . .	729
GRANZOTTO BASSO, <i>f. f. relatore</i> . . . . .	728

« Modifiche alla legge 16 gennaio 1936, n. 77, sull'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato » (1025) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	732, 733
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	732, 733
DE LUCA, <i>relatore</i> . . . . .	732
GIUSTARINI . . . . .	732

« Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (1046)  
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	731, 732
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	732
PRESTISIMONE . . . . .	731
VACCARO, <i>relatore</i> . . . . .	731

« Aumento di cinque anni al decennio di servizio per gli assistenti di ruolo dell'Accademia navale » (1051) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 734, 735
CALDERA . . . . .	735
GRANZOTTO BASSO, <i>f. f. relatore</i> . . . . .	734
MARCHINI CAMIA . . . . .	735

La seduta è aperta alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Cerica, De Bacci, De Luca Angelo, Granzotto Basso, Marchini Camia, Messe, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Palermo è sostituito dal senatore Giustarini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CALDERA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa » (1003).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa ».

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)44<sup>a</sup> SEDUTA (16 giugno 1955)

La Commissione finanze e tesoro ha espresso sul disegno di legge il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare dal lato finanziario, sempre che risultino rispettate ed osservate le norme di cui agli articoli 38-bis della legge di contabilità 18 novembre 1923, n. 2440, e articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 600 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GRANZOTTO BASSO, *f.f. relatore*. Il senatore Cornaggia Medici non può essere presente alla seduta di oggi per impegni improrogabili e, pertanto, mi ha raccomandato di sostituirlo. Leggo, quindi, la sua relazione:

« Onorevoli senatori, col presente disegno di legge, costituito da cinque articoli, il Ministro della difesa è autorizzato a concedere con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi e sovvenzioni a favore di Enti che svolgono attività interessanti le Forze armate e l'aviazione civile, nonché a favore di circoli, mense di Corpi ed Enti militari, borse di studio e di perfezionamento in discipline interessanti la preparazione militare o l'aviazione civile.

Può lo stesso Ministro concedere sovvenzioni a favore di circoli e mense presidiarie, nonché premi e compensi anche a favore di estranei all'Amministrazione per prestazioni interessanti le varie Armi o la aviazione civile.

Può lo stesso Ministro stabilire l'importo di rette per il ricovero dei figli dei militari.

L'articolo 3 parla della iscrizione in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei fondi per i fini suddetti.

Inoltre l'articolo 4 richiama la vigilanza dei Ministeri della difesa e del tesoro sulla erogazione e sull'impiego di detti fondi.

L'articolo 5 stabilisce che le borse di studio siano conferite mediante pubblico concorso.

Il vostro relatore, nel raccomandare l'approvazione del disegno di legge in esame, prospetta all'onorevole Ministro proponente di esaminare la possibilità di includere nel novero degli enti, delle associazioni e delle istituzioni che svolgono delle attività interessanti le Forze armate e l'Aviazione civile e che, come tali, sono ammesse a fruire di contributi e di sovvenzioni a carico del bilancio del Ministero del-

la difesa, quelli che hanno per fine di orientare, coordinare e di accompagnare l'industria delle costruzioni aeronautiche nella ricerca di sbocchi all'estero e nell'assunzione di lavoro, onde sollevarla dalle contingenti precarie condizioni economiche e favorirne il progresso tecnico mediante un'intensificazione della collaborazione internazionale ».

CALDERA. Onorevoli colleghi, tanto nella relazione che accompagna il disegno di legge, quanto in quella letta dal senatore Granzotto Basso, ricorre la dizione « compensi a favore di estranei all'Amministrazione per prestazioni o attività interessanti le Forze armate o l'aviazione civile ». Ma la parola « compenso » a differenza di « sovvenzione », più adatta per indicare una remunerazione per certe persone che in determinate circostanze prestino la loro opera in favore delle Forze armate o dell'Aviazione civile, rappresenta il corrispettivo di una effettiva prestazione. Desidererei sapere in che cosa consistono tali compensi per prestazioni o attività interessanti le varie Armi. Forse più che di compensi, si dovrebbe parlare di borse di studio temporanee per coloro che mettono a disposizione delle Forze armate parte della propria intelligenza o attività. A me pare, quindi, che la parola « compenso » non sia appropriata e perspicua, e che sarebbe meglio sopprimerla dalle disposizioni dell'articolo 1 del presente disegno di legge, giacché si riferisce a delle prestazioni che non possono essere esattamente configurate.

Se, tuttavia, dovessimo parlare di effettivi compensi, dovrei intervenire ancora una volta in favore degli artificieri, i quali provvedono a rastrellare i proiettili purtroppo ancora in giro. Tanto il Ministro, quanto il Sottosegretario mi avevano assicurato che nei riguardi degli artificieri, data l'inadeguatezza del compenso da essi ricevuto, si sarebbe provveduto con una norma particolare, allo scopo di ottenere che fossero aumentate le indennità, oppure che venissero erogati dei contributi di operosità. Ma purtroppo — e credo che l'onorevole Sottosegretario non possa smentirmi — da due anni a questa parte nessun premio o aumento è stato elargito a favore degli artificieri. Se vogliamo, quindi, mantenere nel di-

segno di legge la parola « compenso », dovremmo far rientrare in tale parola anche i premi di operosità in favore degli artificieri, che finora hanno atteso invano.

Se ciò non è possibile, penso che sarebbe opportuno eliminare la parola « compenso » dal disegno di legge, dato che essa non avrebbe alcun significato nel complesso generale del provvedimento.

GIUSTARINI. Il mio Gruppo è contrario alla sostanza del disegno di legge in discussione, soprattutto perchè, autorizzando il Ministero della difesa a concedere contributi e sovvenzioni a favore di enti, associazioni e istituzioni che svolgano attività interessanti le Forze armate, si consente una illegittima e pericolosa interferenza di tali organismi in questioni di pubblico interesse.

Dal punto di vista formale, poi, v'è da osservare che manca nel disegno di legge qualsiasi previsione sul limite di spesa necessaria per far fronte a tali contributi, sovvenzioni e borse di studio. Riteniamo che si voglia « girare » l'ostacolo dell'eccezione della Corte dei conti, demandando al Ministero della difesa di giudicare con proprio decreto l'ammontare della cifra, « nei limiti degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilancio ».

A nulla vale che l'articolo 3 stabilisca che di anno in anno con le leggi di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si provveda a iscrivere i fondi.

Ciò che è obbligatorio, e che la Corte dei conti prescrive, è che nella legge sostanziale (e non nella presente) la spesa trovi la sua origine e la precisazione del suo ammontare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Comincio dall'ultima osservazione, quella prospettata dal senatore Giustarini, che mi sembra la più importante dal punto di vista giuridico-formale.

Il senatore Giustarini obietta che nel disegno di legge non è stabilito il limite dello stanziamento. Osservo che nell'articolo 1 è detto: « Il Ministro della difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli

stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilancio, ecc. ».

Ricordo che per ogni spesa, di cui non possa fissarsi l'ammontare, il limite è stabilito dai capitoli del bilancio, che vengono sottoposti al Parlamento. Quindi, mi pare che non vi sia irregolarità nè di sostanza nè di forma in simile procedimento, dato che già nei capitoli di bilancio approvati dal Parlamento esiste lo stanziamento per le spese di cui al disegno di legge. In sostanza, e con ciò rispondo anche al senatore Caldera, con questa legge non si è voluto fare altro che dare una base sostanziale ad una legge di autorizzazione formale, che già era implicita negli stanziamenti di bilancio. Nella relazione è detto infatti che il capitolo 10 del bilancio già approvato per il 1954-55 prevede stanziamenti per sovvenzioni a istituti, associazioni e società varie e corresponsioni a istituti delle rette per il ricovero dei figli dei militari. Il capitolo 138 comprende le spese per sovvenzioni a circoli e mense ufficiali e sottufficiali e ad istituzioni analoghe. Il capitolo 301 riguarda premi, compensi e contributi ad enti e istituzioni a carattere nazionale, internazionale e a persone estranee all'Amministrazione, ecc.

Già era in essere, dunque, una legge formale che autorizzava il Ministro della difesa a spendere i suddetti fondi e si è sempre andati avanti così. Senonchè, recentemente la Corte dei conti ha osservato che la legge di approvazione del bilancio è una legge formale e che, quindi, la pubblica Amministrazione non ha alcuna facoltà di esigere o erogare somme, se esse non hanno origine in una norma preesistente, di carattere sostanziale. Con questo disegno di legge non si fa altro che mettere in armonia la legge di bilancio già approvata per l'esercizio precedente dal Parlamento con la legge sostanziale.

La parola « compenso » — e mi riferisco adesso particolarmente alle osservazioni del senatore Caldera — appare nel capitolo 301 che prevede i compensi a favore del personale estraneo all'Amministrazione. Noi abbiamo sovente bisogno di ricorrere alla collaborazione di qualche persona estranea all'Amministrazione. Recentemente, per esempio, abbiamo dovuto tradurre in lingua italiana un catalogo tecnico, che concerneva i pezzi di ricambio di

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)44<sup>a</sup> SEDUTA (16 giugno 1955)

certe armi gratuitamente forniteci dall'America. Naturalmente dovevamo provvedere alla nomenclatura in lingua italiana nel momento in cui davamo la nuova arma in dotazione ai reparti. Abbiamo, quindi, preferito compensare un tecnico di società specializzata per condurre a termine la traduzione e non aggravare gli Uffici di quest'altro compito.

Tuttavia, non è possibile soddisfare con questo stanziamento l'esigenza alla quale il senatore Caldera non da ora accenna. So che gli sta molto a cuore il problema degli artigiani, ed anche il Ministro, nell'ultima discussione del bilancio, ebbe a promettergli che avrebbe assunto alcune iniziative a favore di questa categoria. Il senatore Caldera potrà notare, infatti, che nel bilancio 1955-56 appaiono alcuni aumenti allo scopo di dare qualche premio a quegli ufficiali, che si saranno segnalati nel campo cui ha accennato il senatore Caldera.

Quindi, non appena disporremo degli stanziamenti di bilancio, faremo fronte alla esigenza prospettata dal senatore Caldera; ma in questa sede raccomanderei di non modificare il disegno di legge, perchè si tratta, ripeto, di varare una legge sostanziale e di mettere in armonia il bilancio con la legge sostanziale che autorizza la spesa. Tale è la portata limitatissima del disegno di legge che abbiamo presentato al Parlamento piuttosto per un'esigenza tecnica, che formale.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

Il Ministro della difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilancio, contributi e sovvenzioni a favore di enti, associazioni e istituzioni che svolgano attività interessanti le Forze armate o l'aviazione civile, e di circoli e mense dei corpi ed enti militari nonchè borse di studio e di perfezionamento in discipline interessanti la preparazione militare o l'aviazione civile.

Con decreti del Ministro della difesa, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere concesse, altresì, sovvenzioni in favore di circoli e mense di presidio nonchè premi e compensi in favore di persone estranee all'Amministrazione statale per prestazioni o attività interessanti le Forze armate o l'aviazione civile.

Sarei del parere di sostituire nell'articolo 1 per maggiore chiarezza la dizione « e di circoli e mense dei corpi ed enti militari » con l'altra « e di circoli e mense presso corpi ed enti militari ». La ragione di tale modifica formale deriva dal fatto che presso i corpi esistono non solo mense militari, ma anche mense di personale civile.

**BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Sono d'accordo con la modifica proposta dall'onorevole Presidente. Al riguardo vorrei osservare al senatore Giustarini, il quale proponeva la non approvazione del disegno di legge, che in tal caso dovremmo immediatamente smantellare le mense degli operai e rinunciare a tutto quanto promuoviamo in campo assistenziale, dato che verrebbero meno i contributi che in forza di questa legge possiamo ottenere.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la modifica all'articolo 1 di cui ho dato lettura.

*(È approvata).*

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

Il Ministro della difesa è autorizzato a stabilire, con propri decreti, l'importo e gli enti destinatari delle rette per il ricovero dei figli dei militari.

*(È approvato).*

**Art. 3.**

L'importo dei fondi da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)44<sup>a</sup> SEDUTA (16 giugno 1955)

del Ministero della difesa per i fini di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione medesimo.

(È approvato).

#### Art. 4.

I Ministeri della difesa e del tesoro vigilano e controllano, ciascuno per la parte di propria competenza, l'impiego dei contributi concessi e le erogazioni disposte ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

(È approvato).

#### Art. 5.

Le borse di studio di cui al precedente articolo 1 sono conferite mediante concorso pubblico secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri** » (1045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

#### Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 588, quale sostituito dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1043, è modificato come segue:

« Gli allievi promossi, se ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e c), saranno

assegnati alle stazioni per compiersi almeno due anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 1, lettera b), saranno assegnati ai vari reparti od enti ».

VACCARO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al vostro esame è estremamente semplice. Con l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, si stabiliva, all'ultimo comma, che i vice-brigadieri dell'Arma di nuova nomina, provenienti dai corsi della scuola sottufficiali, erano assegnati definitivamente alle stazioni, dalle quali non avrebbero potuto essere distolti se non dopo conseguita la promozione a brigadiere. Da ciò deriva che attualmente i sottufficiali devono rimanere nelle stazioni, con conseguente impossibilità di essere impiegati in altri incarichi, almeno per quattro anni, periodo occorrente a un vice brigadiere per ottenere la promozione a brigadiere. In pratica, questa norma si è rivelata non rispondente alle esigenze funzionali dei numerosi reparti mobili, e di istruzione che richiedono l'impiego di un notevole numero di sottufficiali giovani, i quali naturalmente per questa disposizione di legge non potevano essere trasferiti e mandati in altri posti.

Si è pensato, allora, di modificare la norma sul reclutamento con il presente disegno di legge, sostituendo la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946 con la seguente: « Gli allievi promossi, se ammessi ai corsi, ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e c), saranno assegnati alle stazioni per compiersi almeno due anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 1, lettera b), saranno assegnati ai vari reparti od enti ». Per i motivi che ho detto, non posso che proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESTISIMONE. Dobbiamo tener presente, a mio avviso, che i sottufficiali dei carabinieri, e in particolare i vice-brigadieri, si formano nelle stazioni, alle quali, in tal modo, verrebbero sottratti, allorchè potrebbero dare il massimo contributo. Tutt'al più, se il periodo di quattro anni da passarsi nelle stazioni è troppo lungo, esso potrebbe essere ridotto a tre anni.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)44<sup>a</sup> SEDUTA (16 giugno 1955)

PRESIDENTE. Come vecchio ufficiale dei carabinieri mi permetto di far presente che l'Arma dei carabinieri ha uno schieramento territoriale ed uno schieramento mobile. Per l'inquadramento dello schieramento mobile occorrono elementi giovani e possibilmente celibi: nei battaglioni mobili o reparti di istruzione vanno immessi elementi idonei alle particolari esigenze di vita funzionale e d'impiego di tali reparti.

È, dunque, un'esigenza organica che ha motivato il presente disegno di legge, di cui peroro l'approvazione, perchè ritengo — ripeto — risponda ad esigenze funzionali.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il punto di vista prospettato dal Presidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Modifiche alla legge 16 gennaio 1936, n. 77, sull'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato » (1025).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 16 gennaio 1936, n. 77, sull'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA, *relatore*. Il servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate è regolato dalla legge 16 gennaio 1936, n. 77, modificata per quanto si riferisce alla tabella organica, dalla legge 18 aprile 1940, n. 568.

Si ravvisa, ora, la necessità di apportare una modifica sia all'articolo 2 della legge n. 77, sia alla tabella organica per le seguenti considerazioni. L'articolo 2 della succitata legge prevede che il servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate e presso il Corpo delle guardie di finanza sia esplicato da un ruolo organico

unico e per le altre organizzazioni militari dello Stato da cappellani dei ruoli ausiliari e di riserva. Ora, poichè il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato incluso nelle Forze armate dello Stato, in base al regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, tenuto conto dei compiti espliciti dal Corpo di pubblica sicurezza e dell'entità numerica di cui si compone, è ovvio che si debba estendere l'assistenza spirituale anche a questo Corpo.

Qualche altra modifica sarebbe necessaria perchè l'articolo 2 della legge n. 77 prevede anche l'assistenza spirituale per la disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale; è stato quindi predisposto il presente disegno di legge, il cui scopo precipuo è di estendere l'assistenza spirituale al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per mezzo di cappellani da prelevarsi dal ruolo organico unico, senza aumentarne il numero complessivo.

Vorrei osservare che siccome l'articolo 23 della legge fondamentale del 1936 prevede che le spese per l'assistenza spirituale siano a carico dell'Amministrazione dalla quale dipende il relativo personale, le spese per i cappellani, che dovrebbero disimpegnare l'assistenza spirituale per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovrebbero far capo all'Amministrazione dell'interno, la quale in precedenza non aveva questo carico finanziario.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma la legge organica del 1936 viene modificata limitatamente all'articolo 2.

DE LUCA, *relatore*. Comunque, a rigore, il disegno di legge avrebbe dovuto dire qualche cosa al riguardo.

Per notizia, posso dire che, secondo l'organico stabilito dalla legge del 1940, vi sono 54 cappellani capi e 63 cappellani semplici. Tale numero rimane invariato.

GIUSTARINI. A nome del mio gruppo, dichiaro che non possiamo votare a favore del presente disegno di legge, inteso ad assegnare anche alle Forze armate di polizia cappellani in servizio permanente effettivo, anzichè cappellani di ruolo ausiliari e di riserva, come era sino ad oggi. Infatti, ciò che non possiamo condividere è il principio che viene affer-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)44<sup>a</sup> SEDUTA (16 giugno 1955)

mato nella relazione e che costituisce il logico presupposto della legge: cioè il principio per cui le forze armate di polizia, sono Forze armate. È vero che questo è stabilito dalla legge (decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, convertito in legge il 5 maggio 1949, n. 178); ma tale decreto venne emesso da Badoglio nei giorni del coprifuoco dopo il 25 luglio ed è dubbio se la sua conversione in legge sia valida dopo sei anni. Per queste ragioni noi votiamo contro il provvedimento e chiediamo che il Governo presenti un disegno di legge per la abrogazione della legge 5 maggio 1949, n. 178.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi ritengo in dovere di precisare che non è ammissibile il dubbio sollevato dal senatore Giustarini circa la validità di una legge regolarmente votata dal Parlamento. In effetti, il decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, fu emanato dal Governo Badoglio; però il Parlamento, in base ai poteri che gli sono derivati dalla Costituzione per la conversione in legge di tutti i decreti-legge emessi in periodo anteriore alla emanazione della Costituzione, ha regolarmente convertito in legge quel decreto; ed io, che facevo parte della Commissione speciale per la conversione dei decreti-legge emanati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, posso assicurare il senatore Giustarini che quando ritenevamo che un decreto-legge avesse cessato di avere una sua validità sostanziale ed intrinseca, lo modificavamo, nel senso che il provvedimento cessava di avere efficacia. Il fatto che il Parlamento regolarmente eletto dal popolo abbia convertito in legge definitiva un decreto-legge significa, quindi, che quel decreto ha piena validità attuale.

Ciò non toglie che si possa sempre tornare sopra quel decreto e modificarlo; ma occorre, come lei ha accennato, un altro disegno di legge. Ora, fin tanto che è in vigore la legge 5 maggio 1949, n. 178, che ha convertito in legge il decreto-legge, cui il senatore Giustarini ha accennato, non si possono avere dubbi sulla validità della legge stessa, perchè è certezza giuridica che la legge 5 maggio 1949 è valida ed ha vigore finchè non sia abrogata. Dato questo presupposto e dato il presupposto che le forze di polizia appartengono alle Forze armate, mi pare che sia conseguenziale,

necessaria e giusta l'estensione della intera disciplina concernente l'assistenza religiosa alle Forze armate anche alle forze di polizia. L'ordinamento riguardante l'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato ha dato ottimi risultati, senza ingenerare mai inconvenienti di sorta. L'unica preoccupazione, caso mai, è quella che il senatore De Luca ha sottolineato nell'ultima parte del suo discorso, e cioè se vi sia un aumento di spesa; ma egli ha affermato che in base alla legge 16 gennaio 1936, n. 77, non viene affatto modificato il numero totale dei cappellani, dato che il numero dei cappellani, ceduti alle forze di polizia, è stato diminuito alle altre Forze armate. Quindi il totale complessivo del numero non cambia. È questa la ragione per la quale la Commissione finanze e tesoro si è disinteressata del presente disegno di legge; essa non doveva essere interpellata, dato che non v'era alcun aumento di spesa.

Debbo aggiungere una parola in risposta all'intervento del senatore De Luca. Egli ha sollevato una questione che potrebbe incoraggiare il Ministero dell'interno a far pressioni sul Ministero della difesa perchè assuma a suo carico la spesa. Voglio precisare che resta sempre ferma la norma della legge 16 gennaio 1936 secondo la quale i cappellani militari vengono pagati da quella Amministrazione dalla quale dipendono e presso la quale sono impiegati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, è così modificato:

« All'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato provvedono, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari con il titolo di cappellani capi e di cappellani.

« Per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, la Guardia di finanza e il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il servizio è disimpegnato da cappellani militari iscritti in un ruolo organico unico.

1ª COMMISSIONE (Difesa)

44ª SEDUTA (16 giugno 1955)

« Per i Corpi militarmente organizzati lo eventuale servizio dell'assistenza spirituale è disimpegnato da cappellani di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cui al seguente articolo 22 ».

(È approvato).

### Art. 2.

La tabella organica del personale ecclesiastico per l'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, annessa alla legge 16 gennaio 1936, n. 77, e modificata dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1940, n. 568, è sostituita dalla seguente:

	Cappellani capi	Cappellani
Esercito . . . . . n.	38	38
Marina . . . . . »	8	12
Aeronautica . . . . . »	6	4
Guardia di finanza . . »	1	4
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . »	1	5
	—	—
n.	54	63
	—	—

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento di cinque anni al decennio di servizio per gli assistenti di ruolo dell'Accademia navale » (1051).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento di cinque anni al decennio di servizio per gli assistenti di ruolo dell'Accademia navale ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

#### Articolo unico.

Per gli assistenti dell'Accademia navale che abbiano conseguito la nomina di ruolo anteriormente alla data del decreto legislativo

7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465, il decennio di servizio di cui all'articolo 11, penultimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è elevato di cinque anni.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952.

Su questo disegno di legge è relatore il senatore Cornaggia Medici, il quale, non essendo potuto intervenire alla nostra seduta, ha incaricato il collega Granzotto Basso di leggere la sua relazione.

GRANZOTTO BASSO, *f.f. relatore*. Onorevoli colleghi, le norme di legge in vigore stabiliscono, analogamente a quanto disposto per gli assistenti universitari, che il personale facente parte del ruolo degli assistenti dell'Accademia navale che non consegua entro il primo decennio di servizio la libera docenza, non possa essere mantenuto in servizio. La norma ha una sua chiara ragione. Gli assistenti di ruolo debbono dimostrare anche con un atto solenne pubblico l'accrescimento della loro scienza, la continuità dell'applicazione scientifica, l'acquisita capacità pedagogica. Però non si può non ricordare come nel decennio passato, a seguito degli eventi bellici, per la disorganizzazione degli Istituti scientifici, molti elementi non abbiano potuto acquisire la libera docenza nel termine di dieci anni sopra ricordato.

L'attuale disegno di legge nel suo articolo unico stabilisce, in analogia a quanto disposto per altre categorie di assistenti, che per gli assistenti dell'Accademia navale che abbiano conseguito la nomina di ruolo anteriormente alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465, il decennio di servizio di cui all'articolo 11, penultimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è elevato di cinque anni; e che la legge ha effetto dal 1° gennaio 1952.

Il vostro relatore per ragioni di equità vi propone pertanto di aumentare, secondo i limiti fissati dal presente disegno di legge, di anni cinque il periodo di servizio entro il quale gli assistenti di ruolo della Accademia navale di Livorno dovranno acquisire la libera docenza,



4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)44<sup>a</sup> SEDUTA (16 giugno 1955)

prona la decadenza. Il vostro relatore ritiene che ciò sia particolarmente equo, date le sorti subite dalla gloriosa Accademia livornese, che fu decentrata e subì gravi distruzioni. Vi fa presente inoltre, che alcune restrizioni temporanee recate dall'articolo unico sono giustificate ad evitare l'applicazione a personale già sfoltato. Nulla, invece, è da osservare per le Accademie dell'Esercito e dell'Aeronautica che non hanno ruoli organici, la prima, e personale nelle condizioni di cui sopra, la seconda.

CALDERA. Noi siamo d'accordo sul concetto informatore del presente disegno di legge; non siamo, però, d'accordo sulla funzionalità retroattività della legge, perchè la retroattività in essa proposta non soltanto cozza contro i principi fondamentali del nostro diritto, ma anche perchè ha tutto il sapore del personalismo. Non vorrei, cioè, che attraverso la disposizione che stabilisce la retroattività della legge al 1° gennaio 1952 (si tratta di tre anni), si intenda arrecare beneficio a certi determinati individui, il cui nome qui non figura, ma che indubbiamente esistono in qualche incartamento del Ministero. D'altronde, secondo un principio fondamentale, la legge opera *ex nunc* e non *ex tunc*. Quindi, noi proponiamo di sostituire la dizione del secondo comma dell'articolo unico, con la seguente: « La presente legge ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario Bosco mi ha dichiarato che non interferiscono personalismi di sorta. Mi ha anche detto di

assicurare formalmente la Commissione che la data dal 1° gennaio 1952 ha un solo scopo: di rendere operante la legge per tutti gli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, cioè non è destinata ad un trattamento preferenziale di alcuni rispetto ad altri; il provvedimento, insomma, avvantaggerà tutti gli assistenti che si trovino nelle condizioni previste per ottenere il trattamento di favore prospettato dal disegno di legge. Pregherei, pertanto, il senatore Caldera di non insistere nel suo emendamento.

MARCHINI CAMIA. Mi permetto di far osservare che si tratta, attraverso il provvedimento, di sanare una posizione che è relativa al periodo di tempo previsto dall'articolo unico. Quindi, se non concedessimo la retroattività ivi prevista, la legge sarebbe inoperante.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Senatore Caldera, insiste nell'emendamento da lei proposto?

CALDERA. Non insisto, ma dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il disegno di legge.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.